

CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Provincia di Mantova

Approvato ed allegato alla deliberazione CC n. 5 del 23.02.2015 Modificato con deliberazione CC n. 88 del 22.09.2017

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE ATTIVITA' CULTURALI

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 1

Linee guida per le politiche culturali del Comune

- La giunta comunale definisce annualmente, come proprio strumento di programmazione ed ai fini del coordinamento e del sostegno delle attività culturali, le linee guida per le proprie politiche culturali contenenti:
 - a) gli obiettivi delle politiche culturali;
 - b) gli indirizzi per la realizzazione delle attività culturali;
 - c) i criteri per l'erogazione dei contributi e del sostegno comunale e per la valutazione e la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.
- 2. Le linee guida sono elaborate e definite dall'amministrazione comunale, tenendo conto:
 - a) degli orientamenti e delle proposte elaborati in sede consultiva dalla commissione comunale per le attività culturali;
 - b) delle iniziative e dei progetti programmati dall'amministrazione comunale;
 - c) delle proposte presentate da associazioni culturali operanti senza fini di lucro;
 - d) delle proposte di istituzioni, enti, cooperative, imprese ed altri soggetti che intendono realizzare iniziative culturali di interesse locale, anche in strutture teatrali o culturali private, che abbiano un interesse anche cittadino.
- 3. Le proposte relative ai punti c) e d) devono pervenire almeno 3 mesi prima della loro prevista realizzazione.
- 4. Le linee guida, coerenti con la programmazione economico finanziaria del Comune, verranno adottate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art. 2

Composizione, nomina e funzionamento

- Nell'intento di garantire il pluralismo degli orientamenti e l'autonomia delle proposte, è istituita la commissione comunale per le attività culturali. La Giunta si avvale della commissione come organo consultivo e propositivo nelle materie di cui si occupano le linee guida.
- 2. La commissione, nominata con atto del Sindaco, è composta dal Sindaco o suo delegato (membro di diritto), dal dirigente del servizio comunale competente o suo delegato, e da n. 7 componenti dei quali n. 5 componenti nominati con comprovata esperienza nei seguenti campi:

	musica (contemporanea - classica)
	teatro
11	danza
1	cinema

	arti visive
	letteratura e filosofia
	storia e tradizioni locali
	attività museali e conservazione di beni artistici omponenti di diritto, oltre al Sindaco:
	il presidente o suo delegato della Consulta Giovani (se costituita);
	il dirigente scolastico o suo delegato dell'Istituto Superiore Francesco Gonzaga
non	omponenti, la cui partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito, so ati dal Sindaco su proposta dei consiglieri comunali, assessori e
5-12 W T A	a repria relatazione dai guericale Como provieto dell'esticolo 5 comma 4 c

no bindaco, previa valutazione dei curricula. Come previsto dall'articolo 5, comma 4, del vigente lo Statuto Comunale, verrà garantita la rappresentanza di genere.

- 3. Al momento della presentazione della candidatura deve essere indicata la competenza in una o più discipline di riferimento. Costituiscono requisiti necessari per far parte della commissione comunale per le attività culturali il possesso di una laurea o titolo accademico in uno dei settori sopra specificati e/o l'aver acquisito competenze nelle stesse materie. La valutazione dei curricula avviene prediligendo la competenza, anche professionale, maturata sul campo, quella acquisita in più discipline e la sussistenza di aspetti innovativi. Laddove tali requisiti non fossero soddisfatti dovranno essere specificate le ragioni per le quali essi vengono derogati.
- 4. Il Sindaco può procedere, con provvedimento motivato, alla nomina anche di una persona non inclusa nell'elenco dei candidati, qualora non sia stata presentata nessuna candidatura corrispondente ai requisiti di professionalità richiesti.
- 5. Costituiscono causa di incompatibilità la sussistenza di incarichi professionali o rapporti di consulenza nelle materie di competenza dell'assessorato di merito.
- 6. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato. Rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale e decade con esso. Il rinnovo avviene entro tre mesi dalla costituzione del nuovo Consiglio.
 - 7. Funge da segretario il dirigente del servizio comunale competente o suo delegato.
- 8. La commissione può invitare a partecipare alle proprie riunioni, in merito agli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti delle associazioni, istituzioni o enti che operano in campo culturale

Art. 3

Compiti della Commissione

- 1. La commissione esprime proposte e pareri preventivi all'Assessore e alla Giunta, da ritenersi non vincolanti, nei casi di seguito elencati:
 - a) redazione delle linee guida di cui all'art. 1; la commissione propone indirizzi e criteri per la formazione delle linee guida ed esprime il proprio parere in merito.

- b) rapporti di collaborazione con gli enti e istituzioni che operano nel campo della promozione culturale;
- c) quando richiesto, salvo diverso provvedimento sindacale, propone, per quanto riguarda la programmazione teatrale e consultando le locali associazioni culturali interessate nonché ogni altro organismo o struttura ritenuta necessaria, un cartellone con l'indicazione delle compagnie e degli oneri finanziari connessi da sottoporre alla Giunta Comunale;
- d) ha compiti propositivi e consultivi in ordine al programma delle attività della biblioteca e del sistema bibliotecario e di coinvolgimento della comunità con azioni di promozione;
- e) propone azioni di coordinamento tra le diverse aree di competenza della commissione stessa per lo sviluppo di un sistema integrato culturale castiglionese;
- In particolare la commissione valuta a consuntivo le iniziative già realizzate e il lavoro svolto dalle associazioni presenti sul territorio e, in prospettiva, le iniziative da valorizzare per ambiti specifici;
- 3. La commissione ha anche il compito di promuovere iniziative negli ambiti indicati al comma 2 dell'art. 2, a supporto dell'Assessorato di riferimento.
- 4. Il provvedimento sindacale di cui alla lettera c) del presente articolo, è riferito alla possibile nomina, da parte del Sindaco, di un soggetto esperto che coadiuvi le attività dell'Assessorato alla Cultura, con particolare riferimento alla attività teatrali.

Art. 4

Riunioni della commissione

- 1. La commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria; può essere convocata in via straordinaria qualora lo richiedano almeno 4 (quattro) membri della commissione.
- 2. Le riunioni della commissione sono valide se interviene almeno la metà dei suoi membri oltre a chi la presiede.
- 3. Le decisioni e i pareri sono adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e sostituito con la medesima procedura prevista per la prima nomina.